

**ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA
TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE D'ITALIA
E L'ACCADEMIA DELLE SCIENZE RUSSA**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) d'Italia e l'Accademia delle Scienze Russa (ARS), di seguito anche chiamate le Parti, desiderando contribuire all'ulteriore sviluppo e all'approfondimento della collaborazione scientifica e pertanto al consolidamento dei tradizionali legami che uniscono l'Italia e la Federazione Russa, convengono di modificare e sostituire l'Accordo di Cooperazione Scientifica, stipulato nell'anno 1988, tra CNR e Accademia delle Scienze dell'URSS, e concordano quanto segue:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

La cooperazione scientifica tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Accademia delle Scienze Russa avverrà sulla base dei programmi elaborati dalle parti, mediante:

- a) ricerche congiunte su problemi di interesse comune;
- b) scambio di ricercatori;
- c) seminari bilaterali su tematiche di comune interesse;
- d) scambio di informazioni e di documentazione sulle attività di ricerca e sulla politica scientifica di entrambi i Paesi.

Articolo 2.

Le Parti daranno vita ad una cooperazione basata su tematiche di ricerca di interesse comune, in forza dei temi di collaborazione presentati congiuntamente dagli Istituti interessati nei due Paesi.

Il piano tematico della collaborazione scientifica fra l'Accademia delle Scienze Russa e il Consiglio Nazionale delle Ricerche verrà stabilito ogni tre anni, a partire dal triennio 1998-2000 e costituirà un Addendum che formerà parte integrante del presente Accordo.

Il piano tematico di collaborazione sarà precisato e aggiornato attraverso contatti fra le Parti, ed anche attraverso lo scambio di note fra gli Uffici incaricati della collaborazione internazionale.

Articolo 3.

Le Parti concordano che gli Istituti interessati alla ricerca comune elaborino congiuntamente un programma contenente:

- a) la descrizione delle ricerche previste;
- b) l'indicazione dei responsabili del tema di collaborazione e dei partecipanti al medesimo;
- c) la suddivisione del lavoro tra gli istituti interessati;
- d) il finanziamento previsto per la realizzazione del tema di collaborazione (e solo per scambio di ricercatori);
- e) la durata prevista del tema di collaborazione (tre anni);

Alla fine di ogni anno, i responsabili dei temi di collaborazione dovranno presentare al CNR e all'Accademia delle Scienze Russa, una relazione sull'attività svolta e il programma di scambi per l'anno successivo. I responsabili dei temi di collaborazione dovranno presentare, al termine dei temi stessi, un rapporto finale concordato sui risultati ottenuti.

Articolo 4.

Tutti i risultati ottenuti dagli scienziati dei due Paesi nel corso della realizzazione di lavori comuni nell'ambito del presente Accordo, saranno considerati patrimonio comune delle Parti. Nei casi in cui i risultati della ricerca congiunta possano diventare oggetto di brevetto, le Parti si impegnano a definire, con un apposito accordo, le condizioni per tutelare giuridicamente l'invenzione comune nei rispettivi territori ed in quelli di Paesi terzi.

La pubblicazione dei risultati ottenuti nel quadro del presente Accordo avverrà a cura dell'Istituto nel quale è stato realizzato il progetto, e dovrà recare la seguente dicitura: "Ricerca svolta nel quadro dell'Accordo di cooperazione scientifica tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Accademia Russa delle Scienze".

Articolo 5.

Nel quadro del presente Accordo le Parti provvederanno allo scambio di ricercatori, su proposta della Parte inviante e su accoglimento della Parte ricevente.

Il numero di mesi/uomo per lo scambio di ricercatori necessario per l'esecuzione dei temi di collaborazione, verrà determinato dall'Addendum convenuto tra le parti, come previsto dall'art. 2.

Articolo 6.

Le proposte di candidature di ciascuna delle Parti saranno trasmesse all'altra tre mesi prima del presunto inizio della missione, con i dati indicati nel modulo concordato tra le Parti, allegato alla proposta di visita e insieme alla copia del passaporto ed alle lettere/fax/e-mail d'invito degli istituti ospitanti.

Ad ottenuta comunicazione di accoglimento della candidatura proposta, ciascuna parte comunicherà all'altra la data dell'inizio della missione con un preavviso di almeno due settimane.

II. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 7.

a) Programmi comuni

Il finanziamento dei temi di collaborazione di cui all'Art. 2 del presente Accordo, riguarda esclusivamente le spese derivanti dallo scambio dei ricercatori interessati, secondo quanto stabilito al paragrafo b) di questo Articolo. Qualsiasi altro tipo di spesa deve considerarsi a carico delle disponibilità degli istituti partecipanti al tema; non è prevista, pertanto, alcuna sovvenzione supplementare. Le stesse disposizioni si applicano alle spese per l'organizzazione dei seminari bilaterali di cui al punto c) dell'Art. 1.

b) Scambio di ricercatori

Del presente Accordo potranno usufruire ricercatori per soggiorni di breve (da 1 a 3 settimane) e medio-lungo termine (da 1 a 3 mesi).

La Parte inviante coprirà le spese di viaggio dei propri studiosi per tutto l'itinerario del programma di visita approvato.

Le Parti copriranno le spese di soggiorno dei ricercatori ospiti, secondo le rispettive procedure, e precisamente:

- Il Consiglio Nazionale delle Ricerche assegnerà agli studiosi russi a copertura delle spese di alloggio e per diem:

per periodi di breve durata (da 1 a 3 settimane): Lire 140.000 nette al giorno;

per periodi di media-lunga durata (da 1 a 3 mesi): Lire 2.400.000 nette al mese e somme proporzionali per periodi superiori.

- L'Accademia delle Scienze Russa assegnerà agli studiosi italiani:
per periodi di breve, media o lunga durata: al momento della firma del presente Accordo, 65.000 Rubli al giorno.
Inoltre l'Accademia assicurerà agli studiosi italiani ospiti, nel quadro del presente Accordo, l'alloggio e i servizi di accoglimento all'arrivo e alla partenza dalla Russia.
Gli importi giornalieri/mensili sopra indicati saranno riesaminati dalle Parti in funzione del processo di inflazione in corso nei due stati e delle rispettive norme finanziarie. A tal proposito gli Uffici delle Relazioni Internazionali delle due parti si terranno preventivamente informati delle decisioni assunte.

Articolo 8.

Qualora una delle Parti non dovesse utilizzare nell'anno in corso la disponibilità, le mensilità residue non potranno essere utilizzate nel corso dell'anno successivo.

Articolo 9.

Le Parti assicureranno ai ricercatori ospiti nel quadro del presente Accordo, l'assistenza sanitaria nei casi di emergenza che si verificassero nel corso del soggiorno approvato.

III. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10.

Le delegazioni delle Parti si incontreranno quando necessario alternativamente a Roma e a Mosca per valutare l'andamento e lo sviluppo della cooperazione e per l'analisi dei problemi connessi all'esecuzione dell'Accordo.

Articolo 11.

Le eventuali modifiche o integrazioni al presente testo saranno concordate durante gli incontri delle delegazioni di cui all'Art. 10 o per scambio di lettere tra le Parti.

Articolo 12.

Il presente Accordo entrerà in vigore il 1 gennaio 1998 ed avrà validità fino al 31-12-2000; sarà rinnovato automaticamente per periodi di tre anni salvo denuncia scritta di una delle Parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza prevista.

Articolo 13.

Il presente Accordo sostituisce a tutti gli effetti il precedente Accordo, firmato a Roma il 15 giugno 1988, tra CNR e Accademia delle Scienze dell'Urss.

Articolo 14.

Il presente Accordo viene firmato a Roma il giorno 22 Ottobre 1997, in 4 esemplari originali, due in lingua italiana e due in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER
IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE D'ITALIA

IL PRESIDENTE

LUCIO BIANCO



PER
L'ACCADEMIA DELLE
SCIENZE RUSSA

IL SEGRETARIO NAZIONALE
PER LA SCIENZA

NIKOLAI PLATE'

